

Ufficio federale di giustizia
Bundesrain 20
3003 Berna

E-mail: jonas.amstutz@bj.admin.ch

Berna, 27 marzo 2017

Presenza di posizione delle FFS riguardo all'avamprogetto di legge federale concernente la revisione totale della legge sulla protezione dei dati

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato la possibilità di prendere posizione in merito alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati. Per il Gruppo FFS quale fornitore di servizi di mobilità affidabile, la gestione responsabile dei dati dei clienti è di centrale importanza. Tuttavia, è necessario trovare un equilibrio tra utilizzo e protezione dei dati.

Al fine di offrire ai nostri clienti catene di mobilità integrate, stiamo intensificando ulteriormente la collaborazione con gli altri fornitori di servizi di mobilità sul territorio nazionale e all'estero. Pertanto, accogliamo con favore l'indirizzo strategico dell'avamprogetto di recepire il diritto europeo nella misura in cui è necessario per il libero scambio di dati tra l'Unione europea e la Svizzera. La normativa, tuttavia, non dovrebbe andare oltre il livello di protezione richiesto dal diritto europeo.

Come ogni altra azienda, le FFS necessitano di condizioni quadro giuridiche chiare e facilmente attuabili. Alcune disposizioni dell'avamprogetto non soddisfano questo requisito in quanto attuabili solo con un onere sproporzionato o troppo vaghe per un'applicazione diretta. Inoltre, occorre altresì tener conto dei costi globali del sistema ferroviario dal momento che dobbiamo contenerne l'aumento per clienti e committenti pubblici. A tale proposito, l'avamprogetto dovrebbe considerare maggiormente le particolari sfide a cui sono confrontati i trasporti pubblici.

FFS SA

Direzione del Gruppo
Hilfigerstrasse 1 · 3000 Berna 65 · Svizzera
Tel. +41 51 285 00 10
andreas.meyer@sbb.ch · www.ffs.ch

Di conseguenza, abbiamo analizzato l'avamprogetto in riferimento a proporzionalità, attuabilità pratica e sfide per i trasporti pubblici e identificato le modifiche necessarie. Di seguito illustriamo le nostre principali perplessità in merito a singoli articoli. Per le richieste di modifica concrete, rimandiamo all'allegato.

I. Proporzionalità

Profilazione (art. 3 lett. f)

La definizione di profilazione deve essere limitata alle elaborazioni *automatizzate* di dati o dati personali. L'allestimento manuale di una valutazione del collaboratore o l'analisi manuale di un dossier cliente non richiedono un livello di protezione così elevato, che va oltre il diritto europeo e comporta un onere sproporzionato.

Verifica dell'esattezza dei dati (art. 4 cpv. 5)

L'obbligo di rettifica o completamento dei dati personali deve essere proporzionato. L'attuale normativa (art. 5 cpv. 1 frase 2 LPD) prevede di «prendere tutte le misure *adeguate* onde assicurare che dati non pertinenti o incompleti (...) vengano cancellati o rettificati». A nostro avviso, questa disposizione è ancora appropriata.

Inoltre, se il titolare del trattamento non ha modo di verificare l'inesattezza o l'incompletezza dei dati personali, non dovrebbe essergli imposto alcun obbligo di cancellazione. È anche una questione di attuabilità pratica. In questo caso i dati personali dovrebbero poter essere bloccati per l'elaborazione e non obbligatoriamente cancellati.

Comunicazione di dati all'estero (art. 6 cpv. 1 lett. a)

Per quanto riguarda la comunicazione di dati all'estero, è sufficiente che la persona interessata dia il suo consenso in generale. Il consenso per ogni *caso specifico* comporta un onere sproporzionato e non risponde a una chiara esigenza di protezione.

Dati di una persona deceduta (art. 12 cpv. 1 lett. a)

Se in vita la persona deceduta non ha espressamente vietato l'accesso ai suoi dati, spetta al titolare del trattamento identificarne la volontà, operazione estremamente dispendiosa e talvolta del tutto impossibile.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 16)

Conformemente al principio della proporzionalità e al fine di garantire una procedura efficiente per tutte le parti interessate, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la comunicazione dei rispettivi risultati all'Incaricato sono da prevedere solo in caso di rischio molto elevato.

Obbligo di notifica di violazioni della protezione dei dati (art. 17 cpv. 1)

L'obbligo di notifica da parte del titolare del trattamento all'Incaricato dovrebbe sussistere solo in caso di rischio *elevato* per la personalità o i diritti fondamentali. In linea con il diritto europeo, occorre prevedere un termine concreto.

Documentazione del trattamento dei dati (art. 19 lett. a)

La documentazione dettagliata di ogni trattamento dei dati (ad es. con log approfonditi) comporta un onere eccessivo. L'obiettivo di protezione può essere raggiunto anche con misure più moderate, ad esempio un registro delle attività di elaborazione. Non vi è alcun motivo per andare oltre questo requisito europeo.

II. Attuabilità pratica

Decisione individuale automatizzata (art. 15)

Non è chiaro cosa sia una decisione individuale automatizzata. Dato che gli obblighi da essa risultanti hanno notevoli ripercussioni sui futuri modelli commerciali, è necessaria una definizione giuridica univoca con un campo d'applicazione chiaramente delimitato.

Disposizioni penali (art. 50 segg.)

Disapproviamo la punibilità delle violazioni per negligenza della legge sulla protezione dei dati. In combinazione con l'insufficiente precisazione di alcune fattispecie, ne derivano dei rischi non calcolabili e inammissibili per i collaboratori e l'azienda; a tale proposito, facciamo riferimento soprattutto all'obbligo di documentazione dettagliato, estremamente difficile da osservare, di cui all'art. 19 AP-LPD.

La responsabilità penale della persona fisica che agisce per conto dell'azienda è sproporzionata. È molto più adeguato lo strumento della sanzione amministrativa contro l'azienda, come avviene abitualmente ad esempio in caso di violazioni della legge sui cartelli. A nostro avviso, l'esonero della persona fisica dalla responsabilità penale non va sancito solo in determinati casi mediante una disposizione facoltativa, ma va previsto obbligatoriamente in tutti i casi in cui la persona abbia agito per conto di un'azienda.

Disposizione transitoria (art. 59)

A nostro avviso, il termine di due anni previsto dalla disposizione transitoria è adeguato e deve valere per tutti i nuovi obblighi derivanti per il titolare e il responsabile del trattamento. Le sfide che la revisione totale introduce per l'azienda sono fortemente collegate tra di loro, motivo per cui occorre evitare di stabilire differenti termini di attuazione.

III. Sfide per i trasporti pubblici

Diritto d'informazione sulle decisioni (art. 20 cpvv. 1 e 3)

Talvolta l'elaborazione gratuita delle richieste d'informazione comporta un onere sproporzionato per le aziende dei trasporti pubblici. In questi casi la persona che richiede le informazioni deve poter partecipare ai costi.

A differenza della maggior parte delle altre attività economiche, l'attività di base delle imprese di trasporto si colloca nella sfera pubblica. Alle FFS giungono regolarmente onerosissime richieste d'informazione in materia di videosorveglianza. La Polizia dei trasporti deve isolare, visualizzare ed elaborare la rispettiva sequenza video, anonimizzare manualmente tutte le persone sullo sfondo e trasmettere le immagini in un formato compatibile su un supporto adeguato. Vi è altresì il rischio che, ad esempio, chi è contrario alla videosorveglianza di fatto paralizzi il sistema mediante continue richieste mirate.

Inoltre, il diritto d'informazione della persona interessata in caso di decisione del titolare del trattamento di cui al capoverso 3 deve essere limitato al caso particolare della decisione individuale automatizzata.

Vi ringraziamo per la considerazione che vorrete accordare alle nostre richieste. In caso di domande potete rivolgervi ai sottoscritti o a Luca Arnold (luca.arnold@sbb.ch).

Andreas Meyer
CEO FFS SA

Kathrin Amacker
Capo Comunicazione
Membro della Direzione del Gruppo FFS
SA

Allegato:

- Richieste di modifica all'avamprogetto

Copia a (per e-mail):

- Toni Eder, Segretario generale DATEC, toni.eder@gs-uvek.admin.ch
- Peter Füglistaler, Direttore UFT, peter.fueglistaler@bav.admin.ch
- Dr. Serge Gaillard, Direttore AFF, serge.gaillard@efv.admin.ch